



COMUNE DI CAREGGINE (Provincia di LUCCA)

DELIBERAZIONE N. **43**

in data: **30/12/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
(ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 E SMI)- ANNO 2024**

L'anno **2024** addì **30** del mese di **Dicembre** alle ore 18.42 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - ROSSI Lucia	SI
2 - TALANI Elena	SI
3 - CONTI Andrea	SI
4 - CORSI Elisa	NO
5 - MANCINI Serena	SI
6 - VIRGILI Nicoletta	NO
7 - TONI Giovanni Domenico	SI
8 - VECCHI Nicola	SI
9 - BARSOTTI Fabio Alberto	SI
10 - BIANCHI Luca	SI
11 - AQUILINI Iacopo	SI

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste alle funzioni di Segretario Comunale verbalizzante la Dott.ssa **DINI Viviana**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società partecipate sulla scorta delle indicazioni contenute nel "Piano Cottarelli" predisposto nell'agosto 2014 dall'allora commissario straordinario alla "spending review";

- in particolare i commi 611 e 612 dell'articolo unico della citata legge 190/2014 individuavano i criteri cui dovevano uniformarsi gli enti locali, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;

- in ottemperanza alle citate disposizioni di legge il Comune di Careggine ha provveduto ad elaborare il piano operativo per la razionalizzazione delle società partecipate entro i termini di legge;

- al riguardo, con relazione del Sindaco in data 30 marzo 2015, si è provveduto a prendere atto delle risultanze del piano di razionalizzazione di cui trattasi;

- gli atti sopra citati sono trasmessi alla Corte dei Conti- Sezione Toscana, come previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle presenti premesse;

- Atteso che:

- con il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito denominato anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito denominato anche "decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione e la verifica delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015;

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- Atteso che le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali dei servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione a gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipano allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo n. 50/2016;

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo e la valorizzazione

del patrimonio (.....), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- Richiamato l’art. 20, comma 1, del T.U.S.P., relativo all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/09/2017 con la quale si procedeva, ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 175/2016 (23 settembre 2016) quale aggiornamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello stesso art. 24, del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi della legge n. 190/2014 di cui sopra;

- Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

-Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

-Tenuto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Careggine e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

-Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

-Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

-Rilevato che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente,*

l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

*-Rilevato inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**»*

-Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

-Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

-Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

-Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione;

-Visto altresì

l'art.17 comma 5 del d.lgs n. 23 dicembre 2022 n.201 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"

Il quale prevede che "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione";

l'art. 20 del TUSP, che rinviando al comma 1, all'art. 24, c.1, che a sua volta richiede che le società rispettino "i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2" ossia una conferma "sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

-l'art. 30 prevede che "Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016".

La ricognizione, infine, anche in assenza di affidamenti in house, deve essere adottata "contestualmente" alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP).

Ogni pubblica amministrazione affidante, comunque, è tenuta ad attenersi, per la pubblicità, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022, costituendo per le in house un allegato della razionalizzazione periodica;

-Dato atto che la rilevazione prevista dal citato art. 30 effettuato in precedenza per la società Gea Srl (società in house) non è più rilevante in quanto con atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento del capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento, delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 2,35 % del capitale sociale, in Reti Ambiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024;

- Esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati che formano parte integrante della presente proposta di deliberazione di consiglio comunale;

- Atteso che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente in ordine alla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione con o senza interventi);

- Ritenuto, per le motivazioni analiticamente espresse nell'allegato A), necessario assumere le determinazioni descritte nel dispositivo del presente atto;

- Acquisito, in ordine alla presente proposta, il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 39 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- Visto l'art. 42 del sopra citato D.Lgs. 267/2000;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore Interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario, attestanti sia la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Con numero 06 voti favorevoli, numero 0 contrari e numero 03 astenuti, resi nelle forme di legge dai numero 09 Consiglieri presenti e numero 09 votanti nella seduta

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di richiamare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la relazione di cui alla deliberazione n. 45 del 29.12.2023, inerente la revisione ordinaria delle società partecipate approvata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 dal Comune di Careggine, come da allegato sub A) alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'allegato A) di cui al precedente punto del dispositivo è costituito: - dalle schede di rilevazione, redatte secondo le Linee guida e il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" e il modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in condivisione con la Corte dei Conti, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Careggine, quali risultanti alla data del 31 dicembre 2023 ex. art. 20, comma 1, del T.U.S.P. e di quelli attinenti alla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex. art. 20, comma 4, del T.U.S.P.;- dalla dettagliata contestuale descrizione delle motivazioni assunte per le determinazioni in esito alla ricognizione al 31 dicembre 2019 delle partecipazioni societarie;

5. di confermare con il presente atto, quale esito della revisione ordinaria di cui trattasi: a) il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Careggine, senza interventi stante l'avvenuto accertamento, in capo alle società interessate di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art. 20, nelle seguenti società:- Edilizia Residenziale Pubblica ERP-Lucca S.r.l.; GAIA S.p.A.;

- le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione delle quote per le seguenti partecipate, ossia la Garfagnana e l'Appennino Società Consortile A.r.l., Società S.V.A.C. S.r.l e Ctt Nord S.r.l. in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'ente e, inoltre, risultano prive di dipendenti e comunque il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti stessi;

- che per la partecipata Garfagnana e l'Appennino Società Consortile A.r.l. è stata avviata la procedura di dismissione della relativa quota avviata la procedura di dismissione della relativa quota con la pubblicazione di tre avvisi di manifestazioni di interesse durante le annualità 2023 e 2024, tutte dall'esito infruttuoso;

- che per le suddette partecipate i termini entro i quali concludere i procedimenti di alienazione/cessione sono stati posticipati al 31.12.2025 in quanto è emersa la necessità di disporre una perizia dalla quale si possa evincere il valore effettivo della partecipata. Preme, altresì, evidenziare che si tratta di due società che operano nel settore turistico e sportivo in area montana ed una società nel settore dei trasporti;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e relativamente alla Società in house Gea Srl con atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento del capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento, delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 2,35 % del capitale sociale, in Reti Ambiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, ha continuato a svolgere il servizio nell'ambito del Comune dal 1° gennaio 2024;

7. di disporre, come indicato dalle Linee Guida ed Indirizzi sopra richiamate, l'invio delle comunicazioni della revisione periodica al 31 dicembre 2023 mediante la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del suddetto Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), dando atto che le informazioni saranno disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

8. di disporre altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 100/2017;

9. di demandare al settore amministrativo la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di cui all'Allegato A), alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017 e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" di cui all'art. 15 T.U.S.P.;

10. di pubblicare il presente atto, con i relativi allegati, sul sito Internet del Comune, sub sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

11. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto in separata votazione n. 06 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 03 astenuti, resi nelle forme di legge dal n.09 consiglieri presenti e votanti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo - Demografico**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 E SMI)- ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo - Demografico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2024

Il Responsabile di Settore

Dott. Francesco Pierotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Lorenza Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ROSSI LUCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DINI VIVIANA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Careggine. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUCIA ROSSI in data 02/01/2025
VIVIANA DINI in data 02/01/2025